



COMUNE DI VECCHIANO
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE**

- **Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 20.11.2006**
- **Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 28.06.2007**

SOMMARIO

TITOLO 1. PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1. Oggetto e finalità	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Zone comunali	4
TITOLO 2. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ.....	4
Capo I – Impianti stradali	4
Articolo 4. Autorizzazione comunale	4
Articolo 5. Modifiche degli impianti	5
Articolo 6. Collaudo	5
Articolo 7. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale	6
Articolo 8. Subingresso	6
Articolo 9. Sospensione volontaria dell'attività	6
Articolo 10. Cessazione dell'attività.....	6
Articolo 11. Decadenza dell'autorizzazione.....	6
Articolo 12. Pubblicità dei prezzi	6
Articolo 13. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali	7
Articolo 14. Attività economiche accessorie integrative.....	7
Articolo 15. Caratteristiche dei nuovi impianti	7
Articolo 16. Orari di apertura, turni di riposo e ferie.....	7
Capo II – Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti.....	8
Articolo 17. Impianti ad uso privato.....	8
Articolo 18. Impianti per il rifornimento di natanti	8
Articolo 19. Contenitori-distributori mobili ad uso privato	8
TITOLO 3. VIGILANZA E SANZIONI.....	8
Articolo 20. Vigilanza	8
Articolo 21. Sanzioni	9
ALLEGATO A.....	10

TITOLO 1. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2004 n° 19 (da ora in poi L.R. 19/04), del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2004 n. 42/R e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 agosto 2005, n. 53/R.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'incremento complessivo dell'efficienza della rete distributiva al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:
 - a) per *carburanti*, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
 - b) per *rete*, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale ed autostradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;
 - c) per *impianto stradale*, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
 - d) per *self-service pre-pagamento*, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
 - e) per *self-service post-pagamento*, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
 - f) per *attività economiche accessorie integrative*:
 - attività commerciale di vendita al dettaglio
 - attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili
 - servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;

- g) per *incompatibilità*, la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione di carburanti;
- h) per *impianto ad uso privato*, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;
- i) per *contenitore-distributore mobile ad uso privato*, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

Articolo 3. Zone comunali

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è ripartito in quattro zone così delineate:
 - a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765);
 - b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968;
 - c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere d) ed f) del d.m. 1444/1968 ;
 - d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del d.m. 1444/1968.

TITOLO 2. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Capo I – Impianti stradali

Articolo 4. Autorizzazione comunale

1. Sono soggette ad autorizzazione del Comune:
 - a) l'installazione e l'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti;
 - b) l'aggiunta di carburanti precedentemente non erogati in impianti esistenti;

- c) la ristrutturazione totale di un impianto, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.
2. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, può essere presentata personalmente all'URP del Comune o spedita a mezzo posta. Il richiedente allega alla domanda la documentazione tecnica di cui all'allegato A del presente regolamento.
 3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 90 giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda s'intende accolta.
 4. L'ufficio responsabile del procedimento è il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

Articolo 5. Modifiche degli impianti

1. Le modifiche degli impianti esistenti, ad eccezione dei casi elencati all'articolo precedente comma 1 lettere b) e c), sono soggette a comunicazione da presentare al Comune e all'Agenzia delle Dogane almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. (...) ¹

Articolo 6. Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione possono essere posti in esercizio dopo un collaudo.
2. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere, alternativamente:
 - l'intervento della commissione comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti;
 - avvalersi della procedura di autocollaudo ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 447/98 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal D.P.R. 440/2000.
3. La commissione comunale è nominata con delibera della Giunta Municipale ed è costituita da:
 - un rappresentante del comune con funzioni di presidente
 - un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco
 - un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane
 - un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
 - un rappresentante dell'Azienda USL 5 di Pisa.
4. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.
5. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.
6. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati con la delibera di nomina della Commissione e sono a carico del richiedente.
7. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dal precedente.

¹ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.06.2007

8. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'Articolo 5; in tale caso la regolarità dell'intervento è attestata da una perizia giurata da inviare al Comune e all'Agenzia delle Dogane.²

Articolo 7. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione al comune e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane da effettuare entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Articolo 8. Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità.
2. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della L.R. 19/04.

Articolo 9. Sospensione volontaria dell'attività

1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti essere sospeso per un periodo massimo non superiore a dodici mesi, previa comunicazione al comune da parte del titolare.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 10. Cessazione dell'attività

1. La cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Articolo 11. Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 9 della L.R. 19/04;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
 - c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a sei mesi in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'Articolo 9;
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Articolo 12. Pubblicità dei prezzi

1. Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati in relazione alle tipologie di carburanti erogati, senza l'indicazione generica di sconti.

² Comma così modificato con delibera n. 38 del 28.06.2007.

Articolo 13. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.
2. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
3. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Articolo 14. Attività economiche accessorie integrative

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi selfservice pre-pagamento possono essere installati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio su una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.
2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard dettati dalla Regione Toscana.
3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti.

Articolo 15. Caratteristiche dei nuovi impianti

1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti viene rilasciata nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti, delle superfici e delle distanze minime previste dalla normativa regionale.
2. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self - service pre e post – pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati.
2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1 sono definiti dalla Regione Toscana.
3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti.

Articolo 16. Orari di apertura, turni di riposo e ferie

1. L'orario di apertura degli impianti stradali di carburanti, i turni di riposo e di ferie sono disciplinati con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Il gestore deve pubblicizzare l'orario di apertura dell'impianto ed i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo con apposito cartello recante diciture in lingua italiana ed inglese.

Capo II – Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti

Articolo 17. Impianti ad uso privato

1. L'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato, così come definiti all'Articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della L.R. 19/04.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.
4. È vietata la cessione di carburanti e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'Articolo 2, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Articolo 18. Impianti per il rifornimento di natanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di superficie e distanze previste per i nuovi impianti stradali.

Articolo 19. Contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato, così come definiti all'Articolo 2, comma 1, lettera i), è soggetta a denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. 9/1995, che il titolare presenta al Comune e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. Il titolare dell'attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

TITOLO 3. VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20. Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni di cui all'articolo 21, comma 7 della L.R. 19/04 sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000.

Articolo 21. Sanzioni

Alle violazioni di norme che regolano l'attività di impianti di distribuzione carburanti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 della L.R. 19/04.

ALLEGATO A

1. La richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 4 dovrà indicare:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati relativi all'impresa individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi alla società (se rappresentante legale di società);
 - b) numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. della sede legale;
 - c) ubicazione dell'impianto che si intende attivare;
 - d) titolo di disponibilità del terreno;
 - e) caratteristiche dell'impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare);
 - f) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità
2. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 9 della L.R. 19/04, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e il rispetto delle normative vigenti in materia di carburanti;
 - b) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno;
 - c) planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da tecnico abilitato;
 - d) relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato;
 - e) perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo professionale, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione e il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune;
 - f) relazione tecnica descrittiva dell'intervento oggetto della richiesta;
 - g) copia del documento di identità del richiedente.